

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza APT n° 81/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994 con il quale viene individuata la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Trieste che si estende da Punta Ronco al torrente Bovedo;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 gennaio 2011 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale;

Visto il Decreto del Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 2011 con il quale nelle aree in oggetto il regime di Punto Franco è sospeso fino al 31 dicembre 2012 e la società Portocittà S.r.l. è incaricata di provvedere all'esecuzione delle prescrizioni citate in premessa al succitato Decreto;

Considerata la necessità di regolamentare la circolazione all'interno della suddetta area;

Considerato che la Portocittà S.r.l. ha provveduto all'esecuzione di un piano di viabilità ed alla successiva predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale atta a regolamentare la circolazione;

Visto l'art. 8, comma 3, lettera n – bis), della legge 28.1.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali del Porto Vecchio oggetto della presente Ordinanza così come individuate dal Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 2011, ed indicata nell'allegata planimetria, la circolazione dei veicoli deve avvenire all'interno dei tracciati e delle direttrici appositamente indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco, predisposta dalla Portocittà S.r.l.

Art. 2 – Nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza è consentita la circolazione, la sosta e la fermata al di fuori dei tracciati esclusivamente ai veicoli impiegati a supporto delle manifestazioni organizzate dalla Portocittà S.r.l. ovvero appartenenti alle forze di Polizia, al personale di pronto soccorso/emergenza, all'Autorità Portuale ed alle altre Autorità competenti ed a qualsiasi altro soggetto espressamente autorizzato dall'Autorità Portuale e/o dalla Portocittà S.r.l.

Art. 3 – L'ingresso dei veicoli nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza può avvenire utilizzando sia il varco di viale Miramare che il varco di Largo Città di Santos/piazza Libertà. L'uscita dei veicoli dall'area deve avvenire attraverso il varco collocato in viale Miramare. L'uscita dei veicoli attraverso il varco di largo città di San-

tos è riservato esclusivamente ai veicoli appartenenti alle forze di Polizia, al personale di pronto soccorso/emergenza, all'Autorità Portuale ed alle altre Autorità competenti, ai concessionari presenti nell'area ovvero nelle aree adiacenti ed infine a qualsiasi altro veicolo espressamente autorizzato dall'Autorità Portuale e/o dalla Portocittà S.r.l.

Art. 5 – La circolazione dei veicoli in direzione Largo Città di Santos, nel tratto di strada compreso tra il semaforo posizionato nei pressi del mag. 26 ed il varco di Largo Città di Santos, è riservata esclusivamente alle forze di Polizia, al personale di pronto soccorso/emergenza, all'Autorità Portuale ed alle altre Autorità competenti, nonché ai mezzi dei concessionari presenti nell'area ovvero nelle aree adiacenti cui non è consentito il transito attraverso Viale Miramare. Qualsiasi altro veicolo deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale e/o dalla Portocittà S.r.l.

Art. 6 – Il limite di velocità all'interno delle aree è fissato in 30 (trenta) km/h. Nelle zone particolarmente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza, la velocità, secondo le indicazioni della segnaletica verticale esistente in loco, sarà ulteriormente ridotta. In ogni caso è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Art. 7 – I veicoli che effettuano la sosta in zone non consentite, salvo specifica autorizzazione temporanea della Portocittà o dell'Autorità Portuale e che creano grave intralcio/pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, verranno rimossi d'autorità.

Art. 8 – La Portocittà S.r.l. è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza a salvaguardia della circolazione sia pedonale che veicolare nelle aree oggetto della presente Ordinanza, compresa la predisposizione, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Art. 10 – E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose a causa dell'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.


Art. 11– Nel caso in cui, in violazione ai contenuti della presente Ordinanza, la sosta prolungata dei veicoli, come regolamentata dall'art. 7 della presente Ordinanza, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 sempre del Codice della Navigazione.

Art.12 – Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza deve ritenersi applicabile quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della strada.

Art. 13 – La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino alla vigenza del Decreto del Commissario di Governo di cui all'articolo 1.

Trieste, 12 OTT. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott. ssa Marina Monassi



Punto Franco Vecchio

LEGENDA

aree demaniali sospese temporaneamente dal regime di Punto Franco

planimetria allegata all'Ordinanza APT n. 81/2012